

## **Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013**

### **1. Premessa**

Il presente documento tecnico riporta le procedure dirette a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, ai fini delle istruttorie delle misure zootecniche di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Preliminarmente si rappresenta che, nel corso degli anni, i Servizi della Commissione hanno svolto numerosi audit presso differenti Organismi pagatori e la contestazione che ripetutamente è stata formalizzata concerne i ritardi, peraltro in molti casi anche di diversi giorni e mesi, con i quali gli agricoltori o i soggetti dagli stessi delegati (Servizi sanitari locali ASL o associazioni locali APA o altri soggetti) eseguono gli adempimenti di registrazione e identificazione dei capi in BDN.

In particolare, con nota Ares (2013) 3030696 dell'11 settembre 2013, i Servizi della Commissione (punto 8) hanno riscontrato notevoli ritardi nell'aggiornamento della base dati accertando che "*nella stragrande maggioranza dei casi, le associazioni di agricoltori (APA) o i servizi veterinari locali (ASL) erano responsabili del ritardo*". Continuano i medesimi Servizi, che tali ritardi "*compromettono l'affidabilità dei controlli incrociati effettuati nella banca dati I&R per la verifica dei criteri di ammissibilità, in contrasto con il disposto dell'art. 26 del Reg. (CE) n. 1122/2009*" ed infine concludono che "*è opportuno che le sanzioni siano applicate anche se l'agricoltore ha provveduto a comunicare in tempo, poiché egli è l'ultimo soggetto responsabile della notifica dei movimenti*".

Detti rilievi hanno portato ad una correzione finanziaria, stabilita con la decisione ad HOC n. 52 (decisione di esecuzione della Commissione C (2016) 7232 del 15 novembre 2016), per un importo di € 2.765.931,31 per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014.

Successivamente, a seguito di ulteriore audit, i Servizi della Commissione, con nota Ares (2016) 4820756 del 29 agosto 2016, hanno nuovamente riscontrato che "*i ritardi con cui erano stati notificati alla banca dati i movimenti degli animali, dovuti al fatto che la registrazione era effettuata tramite l'Associazione provinciale allevatori, non avevano dato luogo a riduzioni dei pagamenti o all'irrogazione di sanzioni amministrative ai beneficiari, come previsto dalla*

legislazione”. I medesimi Servizi ritengono che *“la situazione constatata in sede di audit configuri una violazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1222/2009 e dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 640/2014. L’erogazione di pagamenti indebiti a causa della mancata applicazione di riduzioni o di sanzioni amministrative comporta un rischio per il Fondo”*.

Ed ancora, con note Ares (2018) 4531468 del 1° agosto 2018 e Ares (2018) 5807501 del 13 novembre 2018, nell’ambito di due ulteriori audit, i Servizi della Commissione hanno riscontrato carenze dei controlli sulla correttezza del calcolo dell’aiuto, compresa l’applicazione di sanzioni amministrative.

## **2. Fonti normative**

L’art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, in attuazione dell’art. 53, comma 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 prevede, quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative alle misure zootecniche, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004.

Le suddette disposizioni regolamentari sono state attuate con decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni e integrazioni del Ministero della Salute.

In particolare, l’art. 7 del citato decreto stabilisce che l’identificazione dell’animale deve essere eseguita entro venti giorni dalla nascita e la registrazione dello stesso nella Banca Dati nazionale di Teramo (di seguito BDN) deve avvenire entro i successivi sette giorni.

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità all’aiuto dell’animale, gli anzidetti adempimenti si considerano correttamente eseguiti se intervengono nel termine massimo di ventisette giorni dalla nascita del capo.

Entro i medesimi termini (venti giorni per l’identificazione + sette per la registrazione), l’allevatore può comunicare all’Azienda unità sanitaria locale competente o altro soggetto al quale ha conferito delega, gli eventi che necessitano di registrazione in BDN e il soggetto delegato provvede alla registrazione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità all’aiuto dell’animale, qualora l’allevatore si avvalga di un soggetto delegato all’inserimento dei dati in BDN, alle tempistiche di identificazione e registrazione sopra indicate (venti giorni + sette giorni) si aggiungono ulteriori cinque giorni lavorativi.

L’art. 7 del citato decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni e integrazioni del Ministero della Salute stabilisce, inoltre, che le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla

devono essere registrate in BDN entro sette giorni. Entro il medesimo termine di sette giorni, l'allevatore può comunicare la movimentazione all'Azienda unità sanitaria locale competente alla quale ha conferito delega o ad altro soggetto delegato che provvede alla registrazione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Inoltre, l'art. 19, comma 4, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, attuativo della disposizione di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014, come modificata dal Reg. (UE) n. 1383/2015, stabilisce che: *“Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015, per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilità, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:*

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;*
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione”.*

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verificano il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN e di comunicazione delle movimentazioni alla BDN, applicando le procedure di calcolo di seguito riportate.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche sopra descritte deve essere presa in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Per le misure che prevedono un periodo di detenzione, qualora la movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia registrata nei tempi previsti, la detenzione decorre dal giorno di arrivo del capo nell'allevamento. Qualora, invece, la registrazione della movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, il periodo di detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione della movimentazione in BDN.

## **2.1 Precisazione calcolo tempistiche**

Con riferimento a tutte le misure zootecniche, come sopra rappresentato, in presenza di delega rilasciata dal detentore dell'animale a un terzo soggetto, quest'ultimo dispone di ulteriori cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione per eseguire l'adempimento della registrazione in BDN.

Al riguardo, per tutte le formule di calcolo riportate nei successivi paragrafi, per facilità di esecuzione del calcolo, i cinque giorni lavorativi sono arrotondati a sette giorni di calendario.

Inoltre, sempre in presenza di delega, qualora la tempistica di registrazione per un determinato evento non risulti rispettata, occorre considerare gli eventuali giorni di festività nazionale (Ferragosto, Natale, ecc.) che vanno ad aggiungersi alle tempistiche descritte nel precedente paragrafo.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo al riguardo:

**Esempio**

Data ingresso in stalla: 24 novembre

Data registrazione in BDN: 9 dicembre

Poiché  $(Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_ingresso) > 14$  giorni, occorre verificare la presenza di eventuali festività

Giorni di festività nazionale che cadono tra il 1° dicembre (24 novembre + sette giorni) e il 9 dicembre: → 1 (8 dicembre)

In questo caso, il numero dei giorni da considerare per verificare la tempestività della registrazione sarà di sette giorni + sette giorni (delega) + un giorno (festività).

Si precisa, inoltre, che ove la movimentazione in BDN sia registrata dal detentore e, quindi, l'allevamento non ha conferito delega ad altro organismo, la data di registrazione e la data di comunicazione all'Autorità competente coincidono.

Diversamente, quando l'evento viene registrato da un delegato, c'è la possibilità di indicare una data di comunicazione all'Autorità competente diversa rispetto alla data di registrazione e inserire, quindi, due date differenti. Pertanto, quando le suddette date non coincidono e viene restituita l'informazione dell'assenza della delega, si assume automaticamente che il soggetto che ha agito era un delegato. In tal caso, pertanto, occorre aggiungere ulteriori sette giorni (cinque lavorativi) per la verifica del rispetto dei tempi di registrazione.

Le informazioni interscambiate con la BDN da utilizzare per la verifica del rispetto delle tempistiche di identificazione e registrazione e per il calcolo delle sanzioni, sono le seguenti:

<b>capo - vacca</b>	
<b>Nome parametro</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Capo_Id</b>	Identificativo univoco in BDN del capo bovino

<b>Codice</b>	Codice della marca auricolare applicata al capo bovino
<b>Dt_Nascita</b>	Data di nascita del capo
<b>Cod_Libro</b>	Codice del libro genealogico se iscritta
<b>Descr_Libro</b>	Denominazione del libro genealogico se iscritta
<b>Dt_Nascita_Vitello</b>	Data di nascita del vitello
<b>Razza_Codice</b>	Codice della razza della vacca
<b>Codice_Vitello</b>	Codice identificativo del vitello
<b>Dt_Inizio_Detenzione</b>	Data di inizio detenzione della vacca. E' la maggiore tra <ul style="list-style-type: none"> <li>• data di ingresso del capo in allevamento</li> <li>• data di inizio responsabilità del detentore</li> <li>• 01/01 dell'anno di campagna</li> </ul>
<b>Dt_Fine_Detenzione</b>	Data di fine detenzione della vacca. E' calcolata come la minore tra <ul style="list-style-type: none"> <li>• data di uscita dall'allevamento</li> <li>• la data di morte (se presente)</li> <li>• la data di macellazione (se presente)</li> <li>• la data di un eventuale ingresso successivo in altro allevamento che NON fa capo allo stesso detentore</li> </ul>
<b>Azienda_Codice</b>	Codice dell'azienda presso cui è nato il vitello
<b>Allev_Id</b>	Identificativo univoco in DBN dell'allevamento presso cui è nato il vitello
<b>Azienda_Latitudine</b>	Latitudine dell'azienda
<b>Azienda_Longitudine</b>	Longitudine dell'azienda
<b>Flag_IBR</b>	Flag che indica che il capo è stato controllato per IBR nell'anno di campagna.
<b>Flag_Rispetto_Prevalenza_IBR</b>	Flag che indica se l'allevamento ha rispettato o meno l'obiettivo prefissato per il rispetto della

	sieroprevalenza per l'anno di riferimento
<b>Sesso_Vitello</b>	Sesso del vitello
<b>Vacca_Dt_Ingresso</b>	Data di ingresso in stalla del capo
<b>Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso</b>	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso
<b>Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso</b>	Data di registrazione dell'ingresso in BDN
<b>Vitello_Dt_Appl_Marchio</b>	Data di identificazione del vitello
<b>Vitello_Dt_Com_Autorita_Nascita</b>	Data di comunicazione all'autorità competente della nascita del vitello
<b>Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita</b>	Data di registrazione in BDN della nascita del capo
<b>Flag_Proroga_Marcatura</b>	Flag che indica se l'allevamento è o meno autorizzato a prorogare la marcatura dei capi entro 180 giorni dalla nascita
<b>Cuaa</b>	Codice fiscale del richiedente
<b>Sesso</b>	Sesso del capo madre
<b>Vitello_Capo_Id</b>	Identificativo univoco in BDN del vitello
<b>Vitello_Tipo_Origine</b>	Flag che indica il tipo origine del vitello. Poiché si tratta di capi nati in stalla può assumere i seguenti valori N = nato in stalla W = nato in stalla da parto gemellare
<b>Vitello_Dt_Com_Autorita_Ingresso</b>	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso in stalla del vitello. Essendo nato in stalla coincide con la comunicazione della data di nascita.
<b>Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso</b>	Data di registrazione dell'ingresso in stalla del vitello. Essendo nato in stalla coincide con la data di registrazione della nascita.
<b>Flag_Delegato_Ingresso_Vacca</b>	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato registrato in BDN dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è

	regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
<b>Ruolo_Utente_Ingresso_Vacca</b>	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
<b>Flag_Delegato_Nascita_Vitello</b>	Flag che assume i seguenti valori: N= se il capo è stato iscritto dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato la nascita del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
<b>Ruolo_Utente_Nascita_Vitello</b>	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'iscrizione del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET =

	Detentore dell'allevamento
<b>Flag_Delegato_Ingresso_Vitello</b>	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato registrato in BDN dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
<b>Ruolo_Utente_Ingresso_Vitello</b>	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento

### 3. Procedura di calcolo per gli interventi 310, 312, 313, 314 e 322

- a) Per le misure in questione non è previsto un periodo di detenzione e, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di registrazione, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.
- b) Per verificare il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione, si applica la seguente procedura:
  - $SE (Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_ingresso) \leq 14$  giorni per la registrazione della movimentazione, ridotti a 7 giorni in assenza di delega, **la tempistica è rispettata.**



- $SE (Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_ingresso) > 14$  giorni per la registrazione della movimentazione, ridotti a 7 giorni in assenza di delega, **la tempistica NON è rispettata.**
- c) In presenza di un ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, la vacca è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

#### **Esempio 1**

60 vacche soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

4 vacche presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

Calcolo dell'esito  $4/60 = 6,66\%$

Capi pagabili:  $60 * (1 - 0,0666) = 56$

- d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014).
- e) Con riferimento alle misure in esame, occorre verificare l'ulteriore condizione di ammissibilità riguardante il vitello nato dalla vacca/bufala oggetto del premio: il vitello deve essere correttamente identificato e registrato. Deve quindi rispettare le seguenti tempistiche:
- TI**  $\leq 20$  giorni per l'applicazione del marchio  
**TR**  $\leq 7$  giorni per la registrazione del capo
- f) Alla luce della suddetta tempistica, si applicano le seguenti procedure di calcolo per verificare la tempestività dell'identificazione e registrazione in BDN:

1. l'allevatore non si avvale di un soggetto delegato ai fini della registrazione:

SE Flag\_Proroga\_Marcatura = 'N' e Flag\_Delegato='N'

**si esegue la differenza**

$(\text{Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita} - \text{Dt\_Nascita\_Vitello}) \leq 27$  giorni

**la tempistica è rispettata**

2. l'allevatore si avvale di un soggetto delegato ai fini della registrazione:

SE Flag\_Proroga\_Marcatura = 'N' e Flag\_Delegato='S' (nel calcolo si considerano ulteriori 7 giorni di calendario)

**si esegue la differenza**

$(\text{Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita} - \text{Dt\_Nascita\_Vitello}) \leq 34$  giorni

**la tempistica è rispettata**

3. l'allevatore si avvale della proroga della marcatura (decisione della Commissione 2006/28/CE):

SE Flag\_Proroga\_Marcatura = 'S' e Flag\_Delegato='N'

**si esegue la differenza**

$(\text{Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita} - \text{Dt\_Nascita\_Vitello}) \leq 180$  giorni

**la tempistica è rispettata**

4. l'allevatore si avvale della proroga della marcatura (decisione della Commissione 2006/28/CE) e di un soggetto delegato ai fini della registrazione:

SE Flag\_Proroga\_Marcatura = 'S' e Flag\_Delegato='S' (nel calcolo si considerano ulteriori 7 giorni di calendario)

**si esegue la differenza**

$(\text{Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita} - \text{Dt\_Nascita\_Vitello}) \leq 187$  giorni

**la tempistica è rispettata**

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra descritte relative al vitello comporta esclusivamente l'esclusione dall'aiuto della vacca/bufala richiesta a premio senza l'applicazione di sanzioni, poiché il mancato rispetto dell'obbligo di identificazione e registrazione non concerne il capo oggetto di premio (vacca).

#### 4. Procedura di calcolo per l'intervento 311

Per la misura in questione è previsto un periodo di permanenza di sei mesi della vacca in un allevamento situato in zone di montagna. Gli Organismi pagatori verificano che il capo rispetti il requisito della detenzione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata della vacca nella stalla, applicando la seguente procedura:

- SE  $(Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_ingresso) \leq 14$  giorni per la registrazione della movimentazione, ridotti a 7 giorni in assenza di delega, **la tempistica è rispettata**;
- SE  $(Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_ingresso) > 14$  giorni per la registrazione della movimentazione, ridotti a 7 giorni in assenza di delega, **la tempistica NON è rispettata**.

b) In secondo luogo, nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta, è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna e il controllo in uscita del capo dall'azienda, secondo la seguente procedura di calcolo:

- $Dt\_uscita - Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso \Rightarrow 6$  mesi

Qualora il capo transiti in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti, occorre verificare, con le formule sopra indicate, il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione di ogni passaggio intervenuto tra i diversi detentori. Come precisato dai Servizi della Commissione (cfr nota Ares (2015) 3963336 del 25 settembre 2015), l'eventuale ritardo di una registrazione determina comunque l'applicazione di sanzioni in capo al beneficiario del premio, anche se persona differente dal soggetto al quale è imputabile il ritardo della registrazione.

c) Successivamente all'esecuzione del calcolo di cui sopra, possono verificarsi i seguenti due scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata della vacca nella stalla, risulta soddisfatto il periodo di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per la misura in questione, la vacca è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

**Esempio**

60 vacche soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

4 vacche presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

Calcolo dell'esito  $4/60 = 6,66\%$

Capi pagabili:  $60 * (1 - 0,0666) = 56$

2. Il capo non soddisfa la condizione di ammissibilità di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, non avendo raggiunto la condizione di ammissibilità all'aiuto, il capo è escluso dal pagamento e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.
- d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.
- e) Con riferimento alla verifica della tempestività della registrazione del vitello, si applica la procedura di calcolo di cui alle lettere e) ed f) del precedente paragrafo 3.

**5. Procedura di calcolo per gli interventi 315, 316, 317, 318 e 319**

Per le misure in questione è previsto un periodo di detenzione di sei mesi o dodici mesi per l'intervento 316. Gli Organismi pagatori verificano che il capo rispetti il requisito della detenzione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi o dodici mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata del bovino nella stalla, applicando la seguente procedura:

- $SE (Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_ingresso) \leq 14$  giorni per la registrazione della movimentazione, ridotti a 7 giorni in assenza di delega, **la tempistica è rispettata**;
- $SE (Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso - Dt\_ingresso) > 14$  giorni per la registrazione della movimentazione, ridotti a 7 giorni in assenza di delega, **la tempistica NON è rispettata**.

Qualora il capo macellato nasca in stalla (è quindi assente la movimentazione in ingresso), la verifica della tempistica di identificazione e registrazione è eseguita avendo riguardo ai termini venti giorni + sette giorni, ai quali si aggiungono ulteriori sette giorni di calendario (5 giorni lavorativi) in caso di delega. Si applica la procedura di calcolo di cui alle lettere e) ed f) del precedente paragrafo 3.

b) In secondo luogo, nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta, è necessario verificare il rispetto del periodo di detenzione di sei o dodici mesi e il controllo in uscita del capo dall'azienda secondo la seguente procedura di calcolo:

- $Dt\_uscita - Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso \Rightarrow 6$  mesi o 12 mesi (per intervento 316)

Qualora il capo transiti in più stalle, si considera l'inserimento del capo nella prima stalla del soggetto beneficiario.

c) Successivamente all'esecuzione del calcolo di cui sopra, possono verificarsi i seguenti due scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione del capo in entrata nella stalla, risulta soddisfatto il periodo di detenzione di sei o dodici mesi. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

### **Esempio**

60 bovini soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

4 bovini presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

Calcolo dell'esito  $4/60 = 6,66\%$

Capi pagabili:  $60 * (1 - 0,0666) = 56$

2. Il capo non soddisfa la condizione di ammissibilità di detenzione di sei mesi o dodici mesi. In tal caso, non avendo raggiunto la condizione di ammissibilità all'aiuto, il capo è escluso dal pagamento e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.
- d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che il capo ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto e non sono applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **6. Esclusioni dall'aiuto**

Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell'ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all'aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contraddittorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità secondo le procedure sopra descritte.